



Capitolato e Schema di Contratto

PROCEDURA APERTA

APPALTO DI SERVIZI DI T.P.L. SETTORE

EXTRAURBANO DI VICENZA

**ESERCIZIO ESTIVO 2021 con decorrenza dal 06/06/2021 al 05/09/2021
(e comunque fino al termine dell'esercizio estivo 2021)
con possibilità di ripetere il servizio anche per l'esercizio estivo 2022**

Lotto 1 – Vicenza Extraurbano (Servizi 840-841-842-843-856-860-861-865-873) – CIG 8693046080

Lotto 2 – Schio Extraurbano (Servizi 844-854) – CIG 8693086182

Lotto 3 – Noventa Vicentina Extraurbano (Servizi 846-847-853-857) – CIG 8693100D0C

Lotto 4 – Valdagno Extraurbano (Servizi 850-867-871-872) – CIG 8693127357

S.V.T. srl Società Vicentina Trasporti
Viale Milano, 78
36100 VICENZA
Capitale sociale euro 10.000.000,00

C.F. / P.I. 03419220243

REA VI-324014
svt@svt.vi.it
www.svt.vi.it

PARTE I - CAPITOLATO	3
1.OGGETTO DELL'APPALTO:	3
2. MEZZI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:	3
3. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	3
4. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO:	3
5. SUDDIVISIONE IN LOTTI, DESCRIZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA	4
6. COSTI DELLA MANODOPERA	7
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	8
8. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	8
PARTE II – SCHEMA DI CONTRATTO	9
ART. 1 OGGETTO	10
ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI – RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI	11
2.1 IMPORTO CONTRATTUALE	11
2.2 RENDICONTAZIONE:	11
2.3 FATTURAZIONE:	12
2.4 PAGAMENTI	12
2.5. REVISIONE PREZZI	13
ART. 3 DURATA – OPZIONE DI RINNOVO	13
ART. 4 VARIAZIONI – MODIFICHE che non comportano variazione al prezzo unitario offerto	13
ART. 5.1 OBBLIGHI DEL SUBAFFIDATARIO	14
ART. 5.2 OBBLIGO DI MANTENERE IN USO I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E GEOLOCALIZZAZIONE DI BORDO	16
ART. 6 PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 del D.Lgs 50/2016)	16
ART. 7 SOSPENSIONI O IRREGOLARITA'	17
ART. 8 COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO	18
ART. 9 DIREZIONE D'ESERCIZIO	18
ART. 10 SPESE A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO	18
ART. 11 RESPONSABILITA'	18
ART. 12 VENDITA A BORDO DEI TITOLI DI VIAGGIO	18
ART. 13 VERIFICHE A BORDO	19
ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA	19
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO	20
ART. 17 RECESSO DEL SUBAFFIDATARIO	21
ART. 18 PENALI E DANNI	21
ART. 19 RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI	23
ART. 20 CONTROVERSIE	23
ART. 21 ALIQUOTA IVA	23
ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	24
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI	24
ART. 24 NORME APPLICABILI	24
ART. 25 RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA	24
ART. 26 CODICE ETICO	24
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA	26
ART. 28 RINVIO	26

PARTE I - CAPITOLATO

1. OGGETTO DELL'APPALTO:

La **Società Vicentina Trasporti a r.l.** – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 – fax 0444327422 – e- mail: svt@svt.vi.it – pec: svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT, quale azienda affidataria del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, ad essa affidatogli con il regime dell'“in house providing” dall'Ente di Governo del TPL giusto contratto di servizio sottoscritto in data 29/09/2017, intende SUB-AFFIDARE, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, mediante stipula di apposito contratto di appalto disciplinato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito dettagliato.

Il sub-affidamento oggetto del presente schema di contratto è stato autorizzato dall'Ente di Governo con determinazione n. 12600 del 23/02/2018.

2. MEZZI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

I sub-affidatari dovranno eseguire il servizio utilizzando obbligatoriamente gli autobus concessi in locazione da SVT indicati per tipologia al successivo art. 5, alle condizioni riportate nello schema di contratto di locazione allegato ai documenti di gara, ad un canone di locazione stabilito in **euro 1.050,00 (millecinquanta/00) + IVA 22% per ciascun autobus.**

Al termine del servizio giornaliero i mezzi dovranno essere ricoverati all'interno di un deposito recintato. A tal fine è previsto l'obbligo per il subaffidatario di possedere per tutta la durata del contratto un adeguato spazio recintato per il ricovero degli autobus adibiti al servizio. Tale spazio dovrà essere di proprietà o comunque in uso del subaffidatario e rispettare le seguenti distanze km massime consentite:

Lotto 1 : entro un raggio di 30 Km dal capolinea di Vicenza – viale Milano 138

Lotto 2 : entro un raggio di 30 km dal capolinea di Schio Via Causa, 1

Lotto 3 : entro un raggio di 30 Km dal capolinea di Noventa Vicentina via Carlo Porta 35

Lotto 4 : entro un raggio di 30 Km dal capolinea di Valdagno Viale Trento 8

Il deposito dovrà rispettare l'ubicazione e le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica di gara.

3. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Trattandosi di appalto con incidenza della manodopera inferiore al 50%, e di durata limitata nel tempo e non continuativa, non è applicabile l'obbligo per l'aggiudicatario di assorbire il personale (art. 50 del D.Lgs. 50/2016).

4. PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO:

Il subaffidatario ha l'obbligo di applicare per il personale addetto alla guida degli autobus il Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri o equipollente contratto per gli addetti ai servizi di TPL, pena la decadenza del subaffidamento e la risoluzione del contratto se stipulato.

Ai fini della valutazione dell'equipollenza è necessario che il CCNL applicato contempli attività coerenti e compatibili con le attività oggetto del servizio messo in gara e che sia equivalente a quello autoferrotranvieri sotto il profilo retributivo.

A tal fine si precisa che l'autorizzazione al sub-affidamento rilasciata dall'Ente di Governo prevede espressamente "l'obbligo, per il subaffidatario, di applicare, nei confronti dei dipendenti adibiti ai servizi subaffidati, i contratti collettivi nazionali di lavoro degli addetti ai servizi di trasporto pubblico locale, pena la decadenza dal subaffidamento".

Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà:

- fornire l'elenco del personale di guida e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze, indicando il CCNL applicato. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, e relativa documentazione (UNILAV, ecc,) attestante la loro regolare assunzione.
- consegnare copia della patente, del CQC e delle idoneità mediche di ciascun autista riportato nell'elenco.

L'elenco degli autisti e la documentazione sopra richiesta (patente, CQC, visite mediche) è elemento indispensabile per l'efficacia dell'aggiudicazione della gara.

La mancata presentazione della documentazione sopra richiesta nei termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta che segue nella graduatoria.

L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verificano delle sostituzioni, vengano impiegati nuovi operatori e ad ogni rinnovo delle visite mediche.

Il personale di guida deve possedere requisiti di idoneità morale e i requisiti fisici previsti dal D.M. 23.02.1999, n. 88 e del giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

5. SUDDIVISIONE IN LOTTI, DESCRIZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'appalto è suddiviso in quattro lotti, ripartiti per aree territoriali, come di seguito indicato.

L'importo a base d'appalto, iva esclusa per ogni lotto, ammonta a :

Lotto 1– Vicenza Extraurbano (Servizi 840-841-842-843-856-860-861-865-873) – CIG 8693046080

Importo a base dell'appalto euro 204.920,00 iva esclusa di cui :

- euro 204.580,00 soggetti a ribasso
- euro 340,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Cod. Servizio	Cadenza Servizio	giorni di Servizio (dal 06/06/2021 al 05/09/2021)	Autobus da utilizzare per l'espletamento del servizio
840	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. Mercedes Intouro 72 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
	FESTIVO	15	
841	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. Mercedes Intouro 72 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
	FESTIVO	15	

842	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. Mercedes Intouro 72 posti alimentazione gasolio Euro 5
843	da LUN. a VEN.	70	Bus utilizzato per servizio 840
	SABATO	14	
856	da LUN a VEN	70	Bus in locazione da SVT Mod. Mercedes Intouro 72 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
860	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. Mercedes Intouro 72 posti alimentazione gasolio Euro 5
861	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. IVECO Crossway CWC6 82 posti alimentazione gasolio Euro 5
865	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. IVECO Crossway CWC6 82 posti alimentazione gasolio Euro 5
873	da LUN. A VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. IVECO Crossway CWC6 82 posti alimentazione gasolio Euro 5
	Km. complessivi	147.180	Autobus in locazione : 8

Eventuale ripetizione del servizio per l'esercizio estivo 2022: Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016 SVT si riserva la facoltà di affidare il servizio all'aggiudicatario anche per l'esercizio estivo 2022 alle medesime condizioni e prezzi offerti nella presente gara, fatta salva la rivalutazione ISTAT.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice **il valore massimo stimato del Lotto 1** comprensivo dell'affidamento di corse/servizi aggiuntivi fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale e della possibilità di ripetere il servizio anche per l'esercizio estivo 2022, ammonta ad **euro 491.672,00** comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Lotto 2 – Schio Extraurbano (Servizi 844-854) – CIG 8693086182

Importo a base dell'appalto euro 57.110,00 iva esclusa di cui :
 - euro 56.950,00 soggetti a ribasso
 - euro 160,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Cod. Servizio	Cadenza Servizio	giorni di Servizio (dal 06/06/2021 al 05/09/2021)	Autobus da utilizzare per l'espletamento del servizio
844	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. Mercedes Intouro 72 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
	FESTIVO	15	
854	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. Mercedes Intouro 72 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
	FESTIVO	15	
	Km. complessivi	39.000	Autobus in locazione : 2

Eventuale ripetizione del servizio per l'esercizio estivo 2022: Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016 SVT si riserva la facoltà di affidare il servizio all'aggiudicatario anche per l'esercizio estivo 2022 alle medesime condizioni e prezzi offerti nella presente gara, fatta salva la rivalutazione ISTAT.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice **il valore massimo stimato del Lotto 2** comprensivo dell'affidamento di corse/servizi aggiuntivi fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale e della possibilità di ripetere il servizio anche per l'esercizio estivo 2022, ammonta ad **euro 137.000,00** comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Lotto 3 – Noventa Vicentina Extraurbano (Servizi 846-847-853-857) – CIG 8693100D0C

Importo a base dell'appalto euro 101.700,00 iva esclusa di cui :

- euro 101.500,00 soggetti a ribasso
- euro 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Cod. Servizio	Cadenza Servizio	giorni di Servizio (dal 06/06/2021 al 05/09/2021)	Autobus da utilizzare per l'espletamento del servizio
846	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. Mercedes Intouro 72 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
847	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. IVECO Crossway CWC6 82 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
853	da LUN a VEN	70	Bus in locazione da SVT Mod. Scania IN3.300L.L2 72 posti alimentazione gasolio Euro 3
	SABATO	14	
857	LUN./VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. Scania IN3.300L.L2 72 posti alimentazione gasolio Euro 3
	SABATO	14	
Km. complessivi		65.500	Autobus in locazione : 4

Eventuale ripetizione del servizio per l'esercizio estivo 2022: Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016 SVT si riserva la facoltà di affidare il servizio all'aggiudicatario anche per l'esercizio estivo 2022 alle medesime condizioni e prezzi offerti nella presente gara, fatta salva la rivalutazione ISTAT.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice **il valore massimo stimato del Lotto 3** comprensivo dell'affidamento di corse/servizi aggiuntivi fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale e della possibilità di ripetere il servizio anche per l'esercizio estivo 2022, ammonta ad **euro 244.000,00** comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Lotto 4 – Valdagno Extraurbano (Servizi 850-867-871-872) – CIG 8693127357

Importo a base dell'appalto euro 93.050,00 iva esclusa di cui :

euro 92.850,00 soggetti a ribasso

- euro 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Cod. Servizio	Cadenza Servizio	giorni di Servizio (dal 06/06/2021 al 05/09/2021)	Autobus da utilizzare per l'espletamento del servizio
850	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. IVECO Crossway CWC6 82 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
	FESTIVO	14	
867	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. SETRA S417UL IL14 94 posti alimentazione gasolio Euro 5
	FESTIVO	15	
871	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. SETRA S417UL IL14 94 posti alimentazione gasolio Euro 5
	SABATO	14	
872	da LUN. a VEN.	70	Bus in locazione da SVT Mod. SETRA S417UL IL14 94 posti alimentazione gasolio Euro 5
Km. complessivi		66.550	Autobus in locazione : 4

Eventuale ripetizione del servizio per l'esercizio estivo 2022: Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016 SVT si riserva la facoltà di affidare il servizio all'aggiudicatario anche per l'esercizio estivo 2022 alle medesime condizioni e prezzi offerti nella presente gara, fatta salva la rivalutazione ISTAT.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice **il valore massimo stimato del Lotto 4** comprensivo dell'affidamento di corse/servizi aggiuntivi fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale e della possibilità di ripetere il servizio anche per l'esercizio estivo 2022, ammonta ad **euro 223.240,00** comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Codice **il valore complessivo massimo stimato della totalità dei 4 lotti** ammonta a euro 1.095.912,00, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa.

SVT si riserva di variare in corso di contratto la tipologia di veicolo assegnato in relazione al progressivo completamento dei programmi di ammodernamento della flotta di autobus aziendali.

6. COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che i costi della manodopera per determinare la base d'asta sono stati calcolati considerando un Costo medio orario del lavoro di 16,92 euro/ora per il personale dipendente assunto con CCNL Autoferrotranvieri, parametro 140, stimando un impegno complessivo orario come segue

Descrizione	N. ore di lavoro	Totale costo manodopera	Incidenza percentuale della manodopera sull'importo totale del contratto
Lotto 1 Vicenza Extraurbano	4.240	€ 71.740,80	35,01%
Lotto 2 Schio Extraurbano	1.120	€ 18.950,40	33,18%
Lotto 3 Noventa Vicentina Extraurbano	1.570	€ 26.564,40	26,12%
Lotto 4 Valdagno Extraurbano	1.770	€ 29.948,40	32,19%

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 , del D.Lgs. 50/2016

- 1) Offerta economica: massimo 30 punti
- 2) Offerta tecnica: massimo 70 punti.

Gli elementi di valutazione ed i criteri e le formule per l'assegnazione dei punteggi sono riportati nell'Allegato "Modalità di attribuzione dei punteggi"

8. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato, tra cui si ricordano in particolare:

- D.Lgs. n. 50/2016 – codice dei contratti pubblici e s.m.i.
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per le parti non abrogate
- tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
- D.Lgs. n. 81/2008 – sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
- L.R. Veneto 30 ottobre 1998 n. 25 e s.m.i.
- Legge 120/2020 (Decreto semplificazioni)

PARTE II – SCHEMA DI CONTRATTO

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO

Il servizio in sub-affidamento dovrà essere eseguito secondo le condizioni stabilite dal presente SCHEMA DI CONTRATTO

Schema di CONTRATTO APPALTO SERVIZI DI TPL EXTRAURBANO Lotto _____

Tra

la Società Vicentina Trasporti a r.l. con sede in Viale Milano 78 -36100 Vicenza – Codice Fiscale e partita IVA 03419220243 – qui rappresentata dal Direttore Generale, dott. ing. Umberto Rovini, di seguito denominata SVT

E

la Società _____ con sede in _____
Codice Fiscale e Partita IVA _____ qui
rappresentata dal Legale Rappresentante signor _____, di seguito
denominata anche sub-affidatario,

PREMESSO

- che SVT è affidataria “in house” del servizio di TPL per il bacino di Vicenza ed ha stipulato in data 29/09/2017 prot. 67152 apposito contratto con l’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ed omogeneo di Vicenza, in base al quale può sub-affidare a terzi parte dei servizi nel rispetto degli standard di sicurezza e di qualità resi all’utenza;
- che la società SVT con delibera in data _____ ha deliberato di indire una procedura aperta per sub-affidare parte dei servizi di TPL ai sensi dell’art. 26 della L.R. Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 e del contratto di servizio sopra citato;
- che in esito alla gara esperita, indetta con bando prot. ____ del _____, la società _____ è risultata aggiudicataria del servizio in oggetto;
- che con lettera prot. _____ in data ____ veniva comunicata l’aggiudicazione e si disponeva l’avvio del servizio in sub-affidamento dal _____ nelle more della stipula del contratto, (*se necessario*);
- che il servizio da sub affidare riferito al lotto _____ si articola nelle linee, percorsi e orari evidenziati nei documenti allegati che sono parte integrante del presente contratto;
- che la Società SVT è stata autorizzata dall’Ente affidante a sub affidare a terzi i servizi di TPL oggetto del presente contratto come da provvedimento dell’Ente di governo prot. 12600 del 23/02/2018;
- che si sono concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che quindi, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è diventata efficace;
- che è decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016;

- non essendo ancora stata rilasciata l’informativa antimafia ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva nel caso venga rilasciata l’informazione interdittiva (oppure) che si sono concluse positivamente le verifiche

previste dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011) come da Informativa antimafia emessa in data ed acquisita agli atti;

- che con la comunicazione di aggiudicazione prot. del veniva dato avvio alla esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della formale stipula del contratto dalla data della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 Decreto Semplificazioni;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

Il sub affidatario assume l'obbligo di effettuare, in nome e per conto della Società SVT, l'esercizio dell'attività di trasporto extraurbano riferite al :

LOTTO _____ ServiziCIG

Il servizio di TPL dovrà essere svolto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti:

- dal Programma di esercizio così come approvato dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino Territoriale e omogeneo di Vicenza prima di ogni esercizio estivo /invernale;
- dai documenti allegati **sub. 1** contenenti la descrizione delle linee e dei servizi e degli orari;
- dagli standard qualitativi di cui all'allegato **sub. 2** (indicatori di qualità);

Si precisa che l'allegato sub. 1 "descrizione delle linee e dei servizi e degli orari" è stato formulato tenuto conto dei dati storici aziendali e va inteso come indicativo. Gli orari, le cadenze e le frequenze esatte sono quelle definite all'inizio di ogni esercizio estivo / invernale con l'approvazione del programma di esercizio da parte dell'Ente di Governo.

Il Programma di esercizio è comunque soggetto a variazioni anche in corso d'opera per esigenze non dipendenti da SVT (modifica orari scolastici, modifica dei percorsi, autorizzazioni nuove fermate o spostamento di fermate esistenti, ecc.).

Il sub-affidatario altresì si obbliga ad eseguire il contratto con l'osservanza piena, assoluta e inderogabile di norme, condizioni, patti, oneri e modalità previsti dai seguenti elaborati posti a base di gara che il sub-affidatario dichiara di conoscere ed accettare, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ancorché non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- "Norme di comportamento: indicazioni per lo svolgimento del servizio di TPL in subaffidamento" per gli autisti delle aziende subaffidatarie del servizio TPL,
- Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti D.U.V.R.I. ed il relativo verbale di coordinamento redatti in data _____ agli atti di SVT;
- Procedura sinistri

Per l'effettuazione dei servizi il sub affidatario dovrà impiegare esclusivamente gli autobus messi a disposizione da SVT, per i quali dovrà stipulare/ha stipulato con SVT apposito contratto di locazione in data _____ prot. _____, che è parte integrante del presente documento.

- **Emergenza COVID:** il servizio dovrà essere esercitato nel pieno rispetto e nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni emanate ed emanande dalle Autorità per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid 19 (Ordinanze regionali, Linee guida, DPCM, circolari del Ministero della salute, ecc.).

Per quanto riguarda, in particolare, la pulizia dei mezzi addetti al servizio di TPL deve essere rispettato il DPCM 23/02/2020 e l'ordinanza in pari data del Ministero della Salute n. 1), che prevedono che la pulizia interna si eseguita giornalmente su tutti gli autobus urbani ed extraurbani prima del loro impiego in servizio e/o interessati da interventi di manutenzione, con modalità idonee a garantirne la sanificazione.

Allo scopo è richiesto l'utilizzo prodotti idonei per la pulizia e la disinfezione e contrastare l'agente virale, curando in particolar modo le parti di frequente contatto, a titolo indicativo ma non esaustivo:

- nel posto guida, con particolare attenzione al volante, alle cappelliere, al cruscotto, alla pulsantiera, alla strumentazione (terminale AVM, ecc.),
- nell'abitacolo passeggeri, con particolare attenzione ai mancorrenti, alle maniglie, ai braccioli, allo schienale e alla seduta dei sedili in materiale plastico, alle tastiere delle validatrici, alla parte inferiore delle vetrate,

Deve essere eseguita la sanificazione nell'abitacolo passeggeri e autista, con nebulizzazione di prodotto disinfettante.

E' richiesto il rabbocco di prodotto specifico disinfettante (gel mani) nel dispenser, per garantire che risulti disponibile ai passeggeri durante il servizio.

I prodotti idonei (presidi medici) sono approvvigionati dalla ditta Appaltatrice, con la esclusione del disinfettante per il dispenser che sarà fornito da SVT.

ART. 2 IMPORTO CONTRATTUALE - CORRISPETTIVI – RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

2.1 IMPORTO CONTRATTUALE.

L'importo contrattuale offerto, determinato tenendo conto del prezzo unitario offerto pari a €/km ____ e dei chilometri stimati in sede di gara, ammonta ad euro/ oltre ad euro iva esclusa per oneri sicurezza per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso e, quindi, per complessivi euro oltre IVA per l'esercizio estivo 2021

Il prezzo unitario contrattuale pari ed €/km ____ è quello risultanti/e dall'offerta presentata in sede di gara, allegata in copia al presente contratto **sub 3** per costituirne parte integrante e sostanziale. I prezzi unitari offerti si intendono omnicomprensivi e IVA Esclusa.

Il corrispettivo del contratto sarà determinato sulla base del prezzo €/km offerto e dei km che saranno effettivamente percorsi (con esclusione dei trasferimenti tecnici).

2.2 RENDICONTAZIONE:

Il RUP provvederà a trasmettere mensilmente alla ditta subaffidataria, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il consuntivo dei servizi svolti sulla base del quale emettere la relativa fatturazione, che comprenderà:

- elenco a consuntivo dei chilometri percorsi per ogni linea, con l'esclusione dei trasferimenti tecnici, su formato cartaceo e foglio elettronico. Tale rendicontazione dovrà basarsi sulle percorrenze unitarie di cui alle schede tecniche riportate nel "calendario corse orari percorsi" all. sub. 1 e sul numero di corse effettivamente realizzate;

E' facoltà della ditta sub affidataria, se lo ritiene opportuno al fine di facilitare le verifiche in contraddittorio, trasmettere la rendicontazione mensile dei servizi svolti entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

2.3 FATTURAZIONE:

Il subaffidatario potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto la rendicontazione da parte del RUP ovvero decorsi inutilmente 20 giorni dal termine del mese di riferimento.

Alla fattura dovrà essere allegato:

- l'elenco aggiornato dei dipendenti addetti alla guida in servizio, con la relativa iscrizione al L.U.L;
- livelli raggiunti per i fattori previsti dagli standard qualitativi secondo gli indicatori di cui all'art.19 del presente contratto compilando la colonna "Livello raggiunto mensile" degli indicatori di qualità (all.2) relativamente ai punti 1a, 2a 2b 2c, 3a 3b, 4a ;
- ogni altra informazione relativa al servizio reso, che SVT riterrà necessario richiedere.

La mancanza dei documenti sopra elencati comporterà la sospensione dei pagamenti.

La Ditta è obbligata ad indicare in fattura il codice C.I.G. riportato nel frontespizio del presente contratto.

Per:

- il risarcimento di eventuali danni e/o costi subiti da SVT per fatto o colpa del sub-affidatario,
- il pagamento di franchigie richiesta dalla compagnia di assicurazione per incidenti causati dai mezzi in locazione,
- il pagamento di eventuali penali comminate,
- il pagamento di sanzioni del Codice della Strada anticipate per conto del sub-affidatario,

SVT emetterà apposita fattura nei confronti dello stesso con pagamento a 30 gg.d.f.f.m.

2.4 PAGAMENTI.

I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura mensile emessa sulla base delle attività effettivamente eseguite, tramite bonifico bancario a 30 gg d.f.f.m., previa acquisizione del DURC e "verifica Inadempimenti" per i pagamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Sull'importo mensile sarà comunque applicata la **ritenuta dello 0,50 per cento** (art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016). Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo l'attestazione della regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC.

2.4.1 Verifica delle ritenute e compensazioni in attuazione dell'art. 4 del D.L. FISCALE – sospensione dei pagamenti (decreto legge 26/10/2019 n. 124 convertito con la Legge 157/2019 e risoluzione dell'Agenzia Entrate n. 108/E del 24/12/2019).

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.Lgs 09/07/1997 n. 241 introdotto dal comma 1 dell'art. 4 del d.l. 124/2019, pertanto è fatto obbligo al sub-affidatario di consegnare ad SVT, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento,:

- copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto;

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante c.f., impiegati nell'appalto nel mese precedente con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, l'ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione, e il dettaglio delle ritenute fiscali;

con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 17-bis del D.Lgs 241/1997 (introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 124/2019) sopracitato, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.

Nel caso in cui il subaffidatario non adempia all'obbligo di trasmettere entro il termine sopra stabilito la documentazione sopra prevista, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, si applica quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 17-bis del D.Lgs 241/1997 (introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 124/2019) con conseguente sospensione dei pagamenti sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto.

2.5. REVISIONE PREZZI

Il prezzo unitario offerto potrà essere aggiornato annualmente, in seguito a richiesta scritta da parte del subaffidatario, a partire dalla seconda annualità, in base al 75% della variazione degli indici ISTAT F.O.I. (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati).

ART. 3 DURATA – OPZIONE DI RINNOVO

Il contratto avrà inizio il giorno 6 giugno 2021 e scadrà il 5 settembre 2021 e comunque fino al termine dell' 'Esercizio Estivo 2021, così come approvato dall'Ente di Governo

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del D.Lgs 50/2016 SVT si riserva la facoltà di affidare il servizio all'aggiudicatario anche per l'esercizio estivo 2022 alle medesime condizioni e prezzi offerti in gara, fatta salva la rivalutazione ISTAT.

Resta inteso che vista l'attuale situazione di incertezza legata all'andamento non prevedibile dell'epidemia da Covid-19 in atto, non potrà essere fornita alcuna garanzia in merito alla prosecuzione dei servizi senza interruzioni e, pertanto, SVT, si riserva di sospendere parzialmente o totalmente i servizi affidati e/o di recedere anticipatamente dai relativi contratti stipulati senza alcun riconoscimento di danno, rimborso o altre somme a qualsiasi titolo.

SVT si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta almeno 7 giorni prima mediante invio di PEC, senza alcun riconoscimento di danno, rimborso o altre somme a qualsiasi titolo, qualora vengano interrotti gli affidamenti ad SVT, o SVT debba procedere a riorganizzazioni del servizio anche utilizzando modalità diverse dalle tradizionali, che prevedano contrazioni del servizio di TPL attualmente assegnato o per qualsiasi altro motivo ad oggi non prevedibile al momento della stipula del presente contratto.

Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

ART. 4 VARIAZIONI – MODIFICHE che non comportano variazione al prezzo unitario offerto

I servizi oggetto del presente contratto così come descritti nei documenti allegati (servizi, linee, percorsi e orari), saranno definiti puntualmente all'inizio di ogni esercizio estivo con l'approvazione da parte dell'Ente di Governo del relativo programma di esercizio e saranno comunicati entro la fine del mese di maggio per il servizio estivo .

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere modificati da SVT anche in corso di esercizio a seguito di eventi, richieste e/o esigenze di interesse pubblico, modifiche del calendario Regionale, modifiche richieste dall'Ente Affidante, ecc..

I servizi potranno subire modifiche nel numero di corse/km al massimo del 20% in più e in meno, senza che da ciò possa derivare la variazione del prezzo unitario offerto.

Il sub-affidatario, con riferimento anche all'art. 1664 del Codice Civile, assume ogni e qualsiasi rischio economico, anche eccedente l'alea del 10% dell'importo contrattuale, che si considera, pertanto, opportunamente valutato in sede di offerta.

In relazione a quanto sopra, il sub affidatario dovrà osservare le variazioni ai programmi di esercizio disposte da SVT, siano esse definitive o temporanee, senza sollevare eccezione alcuna.

SVT si impegna a comunicare le variazioni al programma di esercizio con i seguenti preavvisi:

- per le variazioni programmabili: giorni 8 (otto) con comunicazione scritta;
- per le variazioni urgenti dipendenti da cause imprevedute o di forza maggiore: 24 (ventiquattro) ore con comunicazione anche via mail o telefono.

SVT non è comunque tenuta a dare preavviso nel caso in cui, per esigenze sorte imprevedibilmente nel corso della giornata, sia costretta ad impartire ordini di variazioni direttamente tramite il proprio personale ispettivo.

In relazione a quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.a), del D.Lgs 50/2016 potranno essere disposte modifiche con affidamento di corse/servizi aggiuntivi fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 20% dell'importo contrattuale

ART. 5.1 OBBLIGHI DEL SUBAFFIDATARIO

Il sub affidatario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) garantire:
 - la puntuale e regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, per la produzione dei quali utilizzerà gli autobus sopra descritti all'art. 1;
 - la messa a disposizione di un numero di persone qualificate adeguato a garantirne la regolare effettuazione;
- b) rispettare le disposizioni di SVT in tema di programmi di esercizio e relative variazioni, preventivamente rese note, ed attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale SVT preposto al controllo della rete di trasporto pubblico;
- c) utilizzare gli autobus affidati nel rispetto del Codice della Strada, e delle previsioni contenute nel contratto di locazione;
- d) rispettare la vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone e tutte le disposizioni di legge e regolamenti relative alla sicurezza e alla regolarità del servizio. Il sub affidatario risponderà quindi, a titolo personale e diretto, di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della strada, impegnandosi a sollevare SVT da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo, e provvedendo ad accollarsi l'onere ed a comunicare entro i termini stabiliti il nominativo e i dati richiesti del conducente responsabile;
- e) rispettare gli standard qualitativi minimi dei servizi definiti da SVT garantendo il rispetto dei livelli minimi di servizio indicati nell'allegato sub 2;
- f) effettuare il controllo del possesso di un regolare titolo di viaggio da parte della clientela nei capolinea ed al momento della salita dei viaggiatori e, qualora sia attivata anche la vendita a bordo dei titoli di viaggio (che alla data della stipula del presente contratto è sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19) garantire un costante adeguato rifornimento di titoli di viaggio per la vendita a bordo da parte dei propri conducenti;
- g) consentire l'esercizio della sorveglianza da parte di SVT, dei competenti Organi dell'Ente affidante (Comune di Vicenza e/o Provincia di Vicenza) in materia di sicurezza dell'esercizio. A tale scopo, previa esibizione di un documento che evidenzia la loro funzione, i funzionari specificatamente autorizzati dalle leggi e dalle disposizioni vigenti,

nonché i dipendenti SVT incaricati del controllo del servizio avranno libero accesso ai veicoli in servizio sulle linee e agli impianti utilizzati dal sub affidatario per la gestione dei servizi in oggetto. Gli stessi potranno verificare la regolarità del personale impiegato nel servizio e la presenza sull'autobus della documentazione prevista per legge. Il personale del sub affidatario dovrà fornire agli incaricati del controllo le proprie generalità ed esibire la patente di guida, il CQC, comunicare il turno di servizio e tutti i documenti che per disposizione di legge devono essere a bordo del mezzo. L'espletamento della vigilanza e del controllo non potrà mai venire invocato dall'Aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuyente la responsabilità dell' Aggiudicatario stesso.

- h) dare comunicazione tempestiva a SVT di qualsiasi disservizio, sinistro o irregolarità, telefonando all'ufficio di SVT che sarà indicato e facendo seguito, in giornata, con mail o fax;
- i) inviare ad SVT la documentazione prevista al punto 2.3 del presente contratto e punto 5 d) del Contratto di locazione;
- j) inviare ad SVT qualsiasi atto e/o documento rilevante, nonché fornire tutte le informazioni rilevanti, al fine di accertare sia il rispetto dei livelli e standard di qualità nell'esercizio del Servizio sia il rispetto delle obbligazioni contrattuali;
- k) inviare ad SVT copia della documentazione che, in base alla normativa vigente, è obbligato a comunicare a qualsiasi Autorità al fine di poter verificare il rispetto dei livelli standard di qualità nell'erogazione del servizio, nonché il rispetto degli obblighi di sicurezza e continuità del servizio;
- l) consentire ad SVT, eventualmente anche negli impianti e/o nelle sedi dove sono parcheggiati gli autobus concessi in locazione , di effettuare in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 ora, le verifiche della attuazione delle prescrizioni per l'esercizio dei veicoli;
- m) assumersi la responsabilità per il rischio della gestione del servizio ed agire in nome proprio. In capo al sub affidatario si pongono tutti i rapporti con i terzi. SVT sarà surrogata dallo stesso per il pagamento di obbligazioni che essa ha l'interesse di soddisfare;
- n) rispettare tutte le norme di sicurezza ed osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario dovrà attenersi a quanto previsto nella PROCEDURA SINISTRI;
- o) rispettare le "indicazioni per lo svolgimento del servizio di TPL urbano ed extraurbano in sub-affidamento" adottate da SVT e gli ordini di servizio dalla stessa emanati;
- p) fornire, su richiesta di SVT, i dati certificati dei servizi svolti in sub- affidamento secondo le linee guida emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto pubblico Locale;
- q) impegnarsi a non rivelare né diffondere il contenuto dei documenti nonché ogni altra informazione inerente lo svolgimento del presente contratto, trasmessi da SVT direttamente o indirettamente e in qualsiasi forma. Fatto salvo quanto anzidetto, le informazioni riservate non comprendono quelle che sono o diventano di pubblico dominio per motivi non dovuti alla indebita comunicazione o uso da parte di una delle parti;
- r) Impegnarsi a non utilizzare o divulgare le informazioni della controparte senza il previo consenso scritto di SVT, eccetto per lo scopo di adempiere ai propri obblighi contemplati dalla documentazione di gara e/o relative allo svolgimento del presente contratto, o salvo che ciò non venga richiesto da una legge, da una norma o da un'ordinanza di tribunale. Prima di ottemperare ad un eventuale obbligo di divulgazione di informazioni riservate, il concorrente dovrà fornire ad SVT tutte le informazioni possibili;
- s) possedere per tutta la durata del contratto un adeguato spazio recintato per il ricovero degli autobus adibiti al servizio come da dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara. Tale spazio dovrà essere di proprietà o comunque in uso del subaffidatario e rispettare le distanze km massime consentite previste nei documenti di gara:
 - entro un raggio di 30 km dal comune di (*Lotto1: Vicenza; Lotto 2 : Schio ; Lotto 3 :Noventa Vicentina ; Lotto 4 : Valdagno*).
- t) non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico di viaggiatori, bagagli e merci superiore

al massimo fissato nella carta di circolazione, o alla normativa vigente se inferiore. Nello specifico si raccomanda il rispetto dei limiti di carico imposti dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

ART. 5.2 OBBLIGO DI MANTENERE IN USO I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E GEOLOCALIZZAZIONE DI BORDO

Sugli autobus dati in uso è presente un sistema di geolocalizzazione ed un impianto di videosorveglianza.

a) Vista la necessità di rendicontare all'amministrazione il corretto svolgimento del servizio TPL mediante i dati forniti dalla strumentazione di bordo peraltro acquisita con fondi pubblici, la necessità di fornire all'utenza l'esatta posizione degli autobus e l'anticipo/ritardo delle corse sulla tabella di marcia e tenendo presente che il buon funzionamento del sistema AVM è un presupposto per il buon funzionamento del sistema di bigliettazione a bordo autobus risulta necessario che il sistema di monitoraggio a bordo autobus (AVM) venga mantenuto in efficienza e correttamente gestito dal personale viaggiante mediante il caricamento della corsa in esecuzione.

b) Vista la necessità di tutela del patrimonio aziendale e di prevenire danneggiamenti agli autobus comunque acquisiti con finanziamenti pubblici vi è la necessità che il sistema di videosorveglianza venga mantenuto costantemente in funzione. A tal proposito si precisa che le immagini acquisite a bordo autobus saranno conservate a bordo autobus per la durata di 72 ore e poi sovrascritte salvo specifiche richieste delle Forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria.

Nel caso di avarie al sistema informativo di bordo AVM o del sistema di videosorveglianza la ditta provvederà tempestivamente a contattare i referenti che saranno indicati da SVT per gli interventi di riparazione e/o sostituzione che dovessero rendersi necessari.

Si ricorda che per l'utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione e di videosorveglianza sopraesposti la Ditta deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni/accordi con i lavoratori e consentire ad SVT di poter operare sui mezzi per lo scarico delle immagini qualora richiesto.

ART. 6 PERSONALE – CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 del D.Lgs 50/2016)

L'Impresa subaffidataria dovrà garantire di possedere organico adeguato al servizio oggetto del presente contratto ed alle eventuali sostituzioni.

Il sub affidatario ha l'obbligo di osservare nei confronti del personale impiegato tutte le disposizioni legislative in materia di prevenzione e protezione e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subaffidatario ha l'obbligo di applicare per il personale addetto alla guida degli autobus il **Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri o equipollente**, pena la risoluzione del contratto.

Prima di iniziare il servizio, il sub affidatario dovrà fornire **l'elenco del personale di guida** con allegata la documentazione di seguito richiesta (patente, CQC, visite mediche) e dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/00 che essi sono alle sue dipendenze. Tale elenco dovrà comprendere le generalità dei lavoratori impiegati nell'appalto, la relativa documentazione (UNILAV, ecc.) attestante la loro regolare assunzione. L'elenco dovrà essere aggiornato ogni qual volta si verificano delle sostituzioni, vengano impiegati nuovi operatori e ad ogni aggiornamento delle visite mediche.

Il personale di guida deve possedere requisiti di idoneità morale e i requisiti fisici previsti dal

D.M. 23.02.1999, n. 88 e del giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Al riguardo, il sub affidatario si impegna a produrre copia della dichiarazione di idoneità fisica e psico-attitudinale in conformità al D.M. 88/1999, ed annualmente quella relativa al giudizio annuale di idoneità alla mansione specifica previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08, rilasciata dall'ufficio sanitario a ciò abilitato, atto a dimostrare il perdurare di detti requisiti nell'arco di validità del presente contratto, ed a comunicare prontamente ogni eventuale variazione, compresi i cambi di personale.

La ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare in servizio esclusivamente conducenti:

- muniti di regolare patente e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC)
- con conoscenza della lingua italiana sufficiente per svolgere il servizio e rapportarsi in maniera comprensibile con la clientela a bordo.

Tale elenco potrà comprendere anche dipendenti non impegnati momentaneamente nell'appalto, ma dovranno sempre risultarvi compresi quelli adibiti alla guida dei mezzi di SVT

Il REC ed il personale incaricato della sorveglianza dell'appalto potranno controllare in qualsiasi momento se le persone alla guida dei mezzi di SVT siano comprese nell'elenco inviato e in regola con la patente di guida, facendosi esibire documenti di riconoscimento nonché la patente.

Le persone eventualmente non comprese nell'elenco saranno allontanate dal servizio, riservandosi, al riguardo, la Società SVT ogni ulteriore azione e provvedimento.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto il personale dipendente dell'appaltatore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, conforme alla normativa vigente, rilasciato da SVT. Il tesserino dovrà essere richiesto ad SVT prima che il dipendente inizi il servizio.

Al termine del contratto, tutti i tesserini rilasciati dovranno essere restituiti a SVT.

La ditta subaffidataria si impegna a garantire il decoro e la cortesia del proprio personale nei confronti dell'utenza e del personale SVT. Per essere facilmente riconoscibile, detto personale dovrà indossare la divisa in uso presso il sub affidatario o un abbigliamento costituito da:

- pantaloni lunghi monocolori blu, grigi o neri;
- camicie monocolori maniche lunghe o corte, azzurre o grigie, al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- giacche e/o giubbini monocolori blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- giacche a vento monocolori blu o grigio al massimo con l'indicazione dell'impresa sub affidataria;
- cravatte monocolori o regimentali.

L'abbinamento tra i vari capi dovrà rimanere invariato per la durata del contratto, essere utilizzato indistintamente da tutti gli operatori e comunicato a SVT, la quale potrà anche autorizzare combinazioni e/o colori diversi. Il personale del sub affidatario dovrà inoltre esporre durante tutte le fasi del servizio e lo stazionamento presso le aree aziendali e/o i capolinea/fermate il cartellino identificativo fornito da SVT.

ART. 7 SOSPENSIONI O IRREGOLARITA'

In caso di sospensioni o irregolarità da parte del sub affidatario nell'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti delle previsioni dell'art. 1256, comma 2, del Codice Civile, SVT provvederà a svolgere direttamente il servizio addebitando al medesimo i relativi costi. In tale ipotesi, SVT applicherà le penali pattuite all'art. 18, ferma restando la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 8 COMPORTAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il sub affidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 01.06.1990 n. 146, dall'Accordo Nazionale 7.02.1991 e da altre norme eventualmente emanate in materia e recepite da accordi SVT.

SVT emana, di volta in volta, disposizioni sulle esatte modalità per l'interruzione e la ripresa del servizio in funzione degli orari di sciopero.

Alle suddette disposizioni deve attenersi il sub affidatario in caso di adesione allo sciopero.

Nel caso di svolgimento dei servizi anche durante gli orari di sciopero, egli deve darne comunicazione scritta a SVT

ART. 9 DIREZIONE D'ESERCIZIO

La direzione d'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto fa capo a SVT.

A tali effetti, questa curerà l'osservanza da parte del sub affidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nel presente contratto, delle prescrizioni impartite dai competenti organi dalla Regione, dalla Provincia, nonché della normativa in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevista dal Regolamento CEE n. 561/2006 e successive modificazioni. Il sub affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione a SVT di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio; nel contempo SVT si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali interruzioni stradali o altri interventi che possano essere motivo di interferenza con il servizio di trasporto pubblico.

ART. 10 SPESE A CARICO DEL SUBAFFIDATARIO

Sono a carico del sub affidatario tutte le spese relative al personale, all'uso e alla circolazione degli autobus affidati da SVT e quelle per la erogazione del servizio subaffidato.

ART. 11 RESPONSABILITA

Il sub-affidatario si obbliga a sollevare e manlevare SVT da ogni responsabilità derivante da eventuali danni diretti o indiretti, causati nell'espletamento del servizio a persone o cose di SVT o di terzi.

Il sub-affidatario dovrà stipulare apposita **polizza assicurativa RCT/O** per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i propri dipendenti, comprensiva della copertura degli eventuali danni a mezzi o altri beni mobili e immobili di SVT con un massimale adeguato. Dovrà essere consegnata a SVT copia della suddetta polizza e delle dichiarazioni di quietanza di pagamento del premio alle scadenze.

ART. 12 VENDITA A BORDO DEI TITOLI DI VIAGGIO

La vendita a bordo dei titoli di viaggio è attualmente sospesa in base ai provvedimenti delle Autorità per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Appena le condizioni epidemiologiche ne consentiranno la ripresa, SVT potrà chiedere al sub-affidatario di attivare la vendita a bordo e, in tal caso, si applicherà quanto previsto dal presente articolo

Il sub affidatario, attraverso il personale di guida, dovrà sempre provvedere alla vendita a bordo dei titoli applicando agli utenti la tariffa vigente, così come determinata dal Regolamento dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ed omogeneo di Vicenza.

Verrà riconosciuto al subaffidatario un **aggio pari al 10% del venduto**.

Sarà conferito un carico iniziale di titoli di viaggio di tipologie e quantità adeguato al tipo di servizio aggiudicato.

Prima che si esaurisca il carico a disposizione, il sub affidatario dovrà richiedere la fornitura di nuovi titoli di viaggio da vendere a bordo, che saranno pagati contestualmente alla consegna per il valore nominale.

Al termine del contratto di sub-affidamento, il sub affidatario si impegna a restituire ad SVT i titoli di viaggio non venduti nello stato di totale integrità e funzionalità e a pagare il valore nominale dei titoli di viaggio consegnati al sub-affidatario e non ancora pagati.

La liquidazione dell'aggio sul venduto avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte del sub-affidatario.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, le tariffe dovessero subire delle modifiche, SVT provvederà a darne immediata comunicazione scritta al sub affidatario, il quale entro e non oltre giorni 3 (tre) dovrà restituire ad SVT i titoli di viaggio in suo possesso, non ancora venduti e corrispondenti alla tariffa non più in vigore; SVT s'impegna fin d'ora al ritiro di quanto appena descritto.

Il subaffidatario si impegna a:

- . essere provvisto sempre dei titoli di viaggio, in misura sufficiente a soddisfare in qualunque momento le esigenze della clientela;
- . vendere i titoli singolarmente;
- . attenersi alle istruzioni operative che di volta in volta SVT darà in relazione alle esigenze del servizio.

Tutte le attività dovranno essere eseguite nell'interesse di SVT, di modo che, in considerazione dell'elevato prestigio professionale di cui gode quest'ultima, non venga pregiudicato il livello di qualità del servizio dalla stessa svolto.

Il personale di guida del sub-affidatario dovrà inoltre accertare che sull'autobus sia funzionante la oblitteratrice e in caso di mancato funzionamento della stessa, procederà personalmente ad annullare i biglietti, scrivendo a penna data e ora di inizio del viaggio.

ART. 13 VERIFICHE A BORDO

Le operazioni di verifica del possesso di titoli di viaggio sono a carico del sub affidatario ai capolinea e nei confronti dei clienti in salita alle fermate.

Le altre attività di verifica e l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti di viaggiatori irregolari compete agli agenti espressamente abilitati da SVT.

Tali agenti hanno quindi libero accesso sui veicoli in servizio e il sub affidatario è tenuto a prestare ogni idonea collaborazione ai fini dell'espletamento delle verifiche dei titoli di viaggio.

Nell'ipotesi in cui rilevi l'intenzione degli agenti accertatori di verificare l'utenza presente sul mezzo, dovrà collaborare con essi bloccando la oblitteratrice.

Altresì saranno effettuate con cadenza periodica, verifiche a bordo sul corretto adempimento da parte del sub-affidatario degli obblighi contrattuali. In occasione di tali verifiche gli addetti di SVT compileranno apposito modulo di controllo attestante le verifiche svolte.

ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato in tutto o in parte il subappalto, anche di fatto, dei servizi oggetto del presente contratto, in quanto si tratta di servizio già affidato ad SVT e che la stessa intende sub-affidare a terzi. E' altresì vietata la cessione del contratto.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, il subaffidatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria,

secondo quanto previsto dall'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i, con scadenza 90 giorni dopo la conclusione del contratto. Il subaffidatario ha prestato la suddetta garanzia con polizza n° Rilasciata da

La garanzia fidejussoria garantisce il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: SVT, ha diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

Condizione risolutiva: il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della cauzione. Il corrispettivo pattuito verrà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

SVT si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento per i seguenti inadempimenti o mancanze della ditta subaffidataria:

- a) al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale per penali irrogate;
- b) qualora la subaffidataria non dia inizio al servizio nel termine concordato, lo abbandoni o lo interrompa arbitrariamente;
- c) non effettui il servizio per una intera giornata;
- d) per la perdita dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- e) qualora sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal presente contratto, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
- f) qualora presti servizio con veicoli diversi da quelli dati in locazione da SVT o utilizzi questi veicoli per servizi diversi da quelli previsti nel contratto;
- g) qualora non esegua gli ordini di servizio emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo da SVT o dai competenti organi;
- h) qualora non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 5 e art. 6 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- i) qualora non ottemperi agli obblighi di cui agli art. 4 e art. 5 in ordine alla applicazione dei poteri di sorveglianza degli Organi ed agenti a ciò preposti;
- j) nel caso di sequestro o di furto del veicolo, di difformità e inadempienze nell'esercizio dei veicoli, qualora ciò derivi da carenze del subaffidatario rispetto alle prescrizioni contrattuali, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente subito da SVT;
- k) qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite da SVT in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
- l) non ottemperi agli obblighi e a quanto previsto a suo carico nella locazione degli autobus forniti da SVT oppure non effettui le attività di pulizia e sanificazione giornaliera prevista dai protocollianti-COVID;
- m) qualora contravvenga al divieto di subappalto di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- n) qualora, con inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.
- o) cessione anche parziale del contratto.
- p) mancata applicazione del Contratto Autoferrotranvieri o equivalente al proprio personale dipendente impiegato alla guida dei servizi oggetto del sub affidamento;

Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto qualora SVT comunichi al sub affidatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva espressa.

E' comunque riconosciuta a SVT la facoltà di richiedere al sub affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all' art. 18 del presente contratto e gli ulteriori danni.

SVT si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi :

- revoca o mancato rinnovo del contratto di servizio in essere con l'Ente di Governo;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivante da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni o conferimenti di ramo d'azienda, ecc.

La risoluzione o il recesso contrattuale comporteranno la contestuale risoluzione del contratto di locazione dei veicoli di SVT affidati per l'espletamento del servizio.

ART. 17 RECESSO DEL SUBAFFIDATARIO

E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto minimo di 30 giorni in caso di ripetuto mancato rispetto da parte di SVT delle scadenze dei pagamenti. Tale facoltà deve essere preceduta da una diffida scritta ad adempiere, comprovata da PEC o lettera raccomandata a.r..

ART. 18 PENALI E DANNI

Vengono concordate tra le parti le seguenti penali per inadempienze:

a) **Mancate corse.**

Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 60,00 (sessanta/00).

Per mancata corsa si intende:

- la corsa non effettuata;
- la partenza comunque in anticipo;
- il transito in anticipo alle località intermedie rispetto all'orario programmato.

b) **Ritardi.**

Qualora il servizio venga espletato con ritardo alla partenza iniziale o ingiustificato negli altri casi, rispetto all'orario programmato, per cause imputabili a responsabilità del sub affidatario, lo stesso è tenuto a pagare le seguenti penali:

- Euro 30,00 (trenta/00) per ripetuti ritardi fino a 15 minuti dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
- Euro 60,00 (sessanta/00) per ripetuti ritardi oltre 15 minuti dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati.

c) **Mancata comunicazione di sostituzione autobus, di disservizio, di incidente o irregolarità nell'espletamento del servizio, di guasto o malfunzionamento del mezzo o degli impianti.**

Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere a SVT le comunicazioni di cui all'art. 4 del presente contratto è tenuto a pagare una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato.

d) **Mancata comunicazione di nominativi e dei relativi dati dei propri dipendenti in caso di incidente o irregolarità nell'espletamento del servizio, o di sanzione del Codice della stradati.**

Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere a SVT le comunicazioni di cui all'art. 5, d) del presente contratto è tenuto a pagare una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato; qualora da ciò derivi la necessità di fermo tecnico del mezzo, in aggiunta SVT potrà addebitare la penale giornaliera aggiuntiva di euro 75,00 (settantacinque/00).

e) **Percorso diverso.**

Qualora gli addetti alla guida degli autobus effettuino un percorso diverso da quello stabilito da SVT, al di fuori dei casi di forza maggiore, il sub affidatario deve corrispondere una penale di Euro 60,00 per ogni corsa errata.

f) **Mancata vendita biglietti (qualora attivata la vendita)**

Nel caso in cui il personale di guida sia rimasto sprovvisto di biglietti o, per qualunque motivo, non li venda a chi ne fa richiesta, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 30,00 per ogni viaggiatore trovato privo del titolo di viaggio sull'autobus e che non sia stato informato sull'opportunità di acquistarlo a bordo.

g) **Mancate fermate.**

Per ogni salto di fermata accertato ed imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a SVT una penale di Euro 30,00 (trenta/00).

h) **Comportamento scorretto dell'autista o mancanza di collaborazione dello stesso con SVT.**

Per ogni accertato comportamento scorretto dell'autista nei confronti dell'utenza o del personale di controllo, il sub affidatario deve corrispondere a SVT una penale di Euro 60,00 (sessanta/00). La medesima penale sarà applicata nei casi in cui il conducente non collabori con il personale SVT nelle operazioni di controllo dell'utenza, ad esempio, non spenga l'obliteratrice quando l'agente accertatore sale a bordo per verificare i titoli di viaggio, ecc..

i) **Mancata esposizione della tessera identificativa dell'autista.**

Qualora il personale di guida non esponga la tessera identificativa fornita da SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di euro 50,00 /giorno (cinquanta/00). Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

j) **Mancato utilizzo della divisa da parte dell'autista.**

Qualora il personale di guida non sia facilmente riconoscibile o non indossi la propria divisa o quella pattuita con SVT, il sub affidatario dovrà corrispondere una penale di Euro 30,00 /giorno (trenta/00). Ove l'inadempienza da parte del medesimo autista si ripeta entro 60 giorni dal primo rilevamento, l'importo della penale sarà raddoppiato. Al terzo rilevamento SVT potrà richiedere l'allontanamento dell'autista dal servizio e ciò dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Per ogni giorno di mancata sostituzione verrà addebitata una ulteriore penale di Euro 500,00 (cinquecento/00).

k) **Mancata trasmissione dell'elenco del personale utilizzato e dei certificati medici relativi e/o eventuali aggiornamenti.**

L'elenco degli operatori del servizio nonché dei dati relativi alle certificazioni mediche di cui in dettaglio all'art.6 del presente contratto, deve essere trasmesso in via preventiva all'inizio del contratto e aggiornato di volta in volta prima dell'impiego di un nuovo operatore.

Qualora ciò non avvenga, per ogni caso accertato la penale sarà di Euro 300,00/giorno (trecento/00) per i primi 3 giorni e di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno ulteriore sino al ricevimento dell'aggiornamento. Decorso 7 giorni dall'accertamento della mancanza, l'Azienda potrà recedere con il solo preavviso di almeno 48 ore e senza alcun riconoscimento di danni o altri oneri. -

l) **sequestro del veicolo**

Nel caso di sequestro o di furto del veicolo, qualora ciò sia causato da carenze o trascuratezza del subaffidatario, SVT avrà la facoltà di applicare una penale pari a euro 75,00 (settantacinque/00) per ogni giornata di indisponibilità del veicolo, fermo restando l'obbligo per l'Aggiudicatario di risarcimento del danno eventualmente subito da SVT, e la facoltà di risolvere il contratto (art.16).

m) **sostituzione dei veicoli**

Qualora si renda necessaria la sostituzione di un veicolo affidato, a causa di inadempienza, carenza o trascuratezza da parte del subaffidatario, SVT avrà la facoltà di applicare la penale giornaliera pari a euro 75,00 (settantacinque /00) per singolo veicolo.

n) **Mancata pulizia dei mezzi**

Nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni sulle modalità e frequenza nel lavaggio dei mezzi verrà applicata per ciascuna inadempienza e ciascun veicolo una penale pari ad euro 100,00 (cento/00).

o) **Mancata effettuazione manutenzione da piazzale**

Nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni sulle modalità e frequenza della verifica del rabbocco dei liquidi funzionale verrà applicata per ciascuna inadempienza una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per bus, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato. Qualora da ciò derivi la necessità del fermo tecnico del mezzo, in aggiunta SVT potrà addebitare la penale giornaliera di euro 75,00 (settantacinque/00).

p) **Mancato transito per aggiornamento sistemi di bordo**

Nel caso in cui non vengano rispettate le indicazioni sulle modalità e frequenza del transito per aggiornamento dei sistemi di bordo verrà applicata per ciascuna inadempienza e per ciascun veicolo una penale pari ad euro 25,00 (venticinque/00) per ciascun giorno di ritardo.

q) **Penali per altre violazioni contrattuali**

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza contestata, verrà applicata una penale di euro 150,00 (centocinquanta/00).

r) **Ripetute irregolarità in seguito a verifiche a bordo**

Qualora in esito alle verifiche effettuate a bordo dei mezzi (art. 13) si rilevino ripetute inadempienze, alla terza mancanza rilevata per il medesimo motivo verrà applicata una penale di euro 150,00 (centocinquanta/00).

Modalità di applicazione delle penali: L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire al sub-affidatario l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il sub-affidatario abbia risposto, si procederà ad addebitare la penale.

La penale sarà fatturata ed è previsto il pagamento entro 30 gg; in caso di mancato pagamento verrà detratta dal pagamento delle fatture e/o da altro titolo di credito direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

S.V.T. si riserva di addebitare all'Aggiudicatario l'eventuale maggior danno subito oltre alle penali predette.

ART. 19 RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI

Al fine di rendere il servizio offerto rispondente alle esigenze dei cittadini e dell'ambiente, il sub affidatario si impegna a garantire, nell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, gli stessi standard di qualità applicati in forza del contratto di servizio con l'ente affidante, indicati nel documento denominato "indicatori di qualità" allegato sub. 2 al presente contratto e ai documenti di gara e nella Carta dei Servizi pubblicata sul sito internet di SVT www.svt.vi.it.

Mensilmente dovranno essere comunicati i livelli raggiunti relativamente ai punti 1a, 2a 2b 2c, 3a, 3b, 4a.

ART. 20 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto e per la quale non sia risultata possibile la soluzione bonaria tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato

ART. 21 ALIQUOTA IVA

Sul corrispettivo dovuto da SVT al sub affidatario verrà applicata l'aliquota IVA del 10% ; tutte le fatture emesse riporteranno l'annotazione "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72" in quanto soggette a split payment.

Tutti gli importi che dovranno eventualmente essere pagati a titolo di penali e quelli per garanzie fidejussorie sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 26.10.1972 nr. 633.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Subaffidatario si impegna ad assumere anche tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 e successive modifiche.

Il numero identificativo CIG che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura e richiamato in ogni attività successiva afferente alla presente procedura è quello riportato in oggetto.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso e ad importo fisso a' sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131 e dell'art. 1 lettera b) parte II della Tariffa allegata al citato DPR.

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del sub affidatario.

ART. 24 NORME APPLICABILI

Con la sottoscrizione del presente contratto il sub affidatario dichiara espressamente di conoscere le disposizioni generali e particolari regolanti il contratto di trasporto ed, in particolare, gli artt. 1678, 1679, 1681 del C.C. e si impegna ad osservare le norme previste dalla L.R. 25/1998 e successive modificazione ed integrazioni.

ART. 25 RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA

Il sub.affidatario è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Come disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è stato redatto il DUVRI, tenuto conto, di concerto con il subaffidatario, dei possibili rischi relativi alle possibili interferenze tra le attività di SVT e del subaffidatario e le relative misure di sicurezza, tecniche e gestionali, adottate e adottabili per eliminare e ridurre i rischi. E' fatto altresì obbligo al subaffidatario di cooperare con SVT nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con SVT gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e della subaffidataria.

Infine la Ditta subaffidataria dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 26.1 CODICE ETICO e DI COMPORTAMENTO

Al presente affidamento si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 26/03/2021, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente.

L'affidatario è obbligati ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il

Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

ART. 26.2 Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito www.svt.vi.it al seguente link <https://www.svt.vi.it/sites/default/files/trasparenza/Protocollo%20legalit%C3%A0.pdf>.

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra."

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

6. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 .p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona del dott. Cristiano Eberle, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato alla ditta incaricata dell'esecuzione del contratto, diversa da SVT, ed elaborati dalla stessa, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Nello svolgimento delle attività contrattualizzate, la Ditta incaricata dell'esecuzione del contratto medesimo, diversa da SVT, dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnico organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. La ditta incaricata dell'esecuzione del contratto, diversa da SVT, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligata a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia a SVT che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

ART. 28 RINVIO

Per quanto non espressamente regolato con il presente contratto, valgono le norme del Codice Civile, in quanto applicabili, della Legge Regionale Veneto n. 25/1998 e la disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 applicabile ai settori speciali

Allegato sub 1 : “descrizione delle linee e dei servizi e degli orari”.

Allegato sub 2 : Indicatori di qualità -standard qualitativi

Allegato sub 3 : copia dell'offerta

Il presente contratto, è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge

Per SVT
(firmato digitalmente)

Per il subaffidatario
(firmato digitalmente)

Vicenza, marzo 2021

SVT srl

Il presente “CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO” viene sottoscritto digitalmente in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Firma digitale per accettazione dell'impresa
